



## Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 25/03/2011

**Oggetto :**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 186, COMMA 9 BIS DEL CODICE DELLA STRADA E DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaundici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere		X
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere	X	
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere		X
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere	X	
MANA BRUNO	Consigliere	X	
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		11	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PESSIONE Dr. Matteo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la nota prot. n. 1355 in data 03.11.2011 con la quale la Presidenza del Tribunale Ordinario di Saluzzo richiedeva di manifestare l'eventuale disponibilità a stipulare, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis del Codice della Strada, convenzioni per "Lavori di pubblica utilità", consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, e da espletarsi da parte dei soggetti condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada;

Udito il Sindaco, il quale illustra l'argomento in oggetto, dando lettura alla bozza di Convenzione;

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione;

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento;

Visto l'art. 186, comma 9 bis, del Nuovo Codice della Strada Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.:

Visto l'art. 54 del decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ss.mm.ii.;

Considerata l'utilità dell'interesse generale della suddetta convenzione per comunità lagnaschese;

Vista la bozza di Convenzione composta da n. 8 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai responsabili del servizio ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE la Convenzione tra il Comune di Lagnasco e il Tribunale Ordinario di Saluzzo, disciplinante i rapporti tra il Comune e il tribunale stesso per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9 bis, del Codice della Strada e dell'articolo 54 del del DDecreto Legislativo 38 agosto 2000, n. 374, composta da n. 8 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma della Convenzione unitamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Saluzzo;
- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione dei successivi e necessari provvedimenti di competenza;
- 4) DI TRASMETTERE la Convenzione regolarmente sottoscritta al Presidente del Tribunale Ordinario di Saluzzo;

...oooOooo...

Allegato alla deliberazione C.C.  
n. 04 del 25.03.2011

**COMUNE DI LAGNASCO**  
*Provincia di Cuneo*

**TRIBUNALE ORDINARIO**  
**DI SALUZZO**

## **CONVENZIONE**

### **PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 186, COMMA 9 BIS DEL CODICE DELLA STRADA E ART. 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274**

#### **Premesso**

che, a norma dell'art. 186, comma 9 bis del codice della strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo; tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Fabrizio Pasi, Presidente del Tribunale di Saluzzo, e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Testa Ernesto – Sindaco del Comune di Lagnasco, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1**

L'ente consente che i soggetti destinatari del lavoro sostitutivo di pubblica utilità ai sensi degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ***manutenzione verde pubblico, pulizia strade e attività di supporto al personale tecnico manutentivo nonché caricamento dati informatici e al tre attività di supporto al personale amministrativo.***

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal giudice nel suo provvedimento emesso a norma del comma 9 bis dell'art. 186 del Codice della Strada.

#### **Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Eleonora Rosso e Responsabile del Servizio di Polizia Municipale – V.Comm. P.M. Marco Rinaudo.  
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal \_\_\_\_\_ e si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da effettuarsi da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa in apposito elenco, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*Dr. Fabrizio PASI*

**IL SINDACO DI LAGNASCO**  
*Ernesto Testa*